



COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 Reg. Delibere in data 27/02/2024

OGGETTO:	AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A FAVORE DELLA SOCIETA' BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI 6.
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro, addì **ventisette** del mese di Febbraio alle ore 20.00 per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale, presso RESIDENZA MUNICIPALE.

A questo punto dell'ordine del giorno partecipano:

Nome	Carica	Presente
ROMA PAOLA	Presidente	SI
MORO STEFANIA	Consigliere	SI
PICCO STEFANO	Consigliere	SI
LORENZON SERGIO	Consigliere	SI
BURIOLA FABIO	Consigliere	SI
BUSO MATTEO	Consigliere	SI
MORICI SANTE	Consigliere	SI
ZANOTTO GIOVANNA	Consigliere	SI
MARCHETTO MATTIA	Consigliere	AG
TOMMASEO PONZETTA ALVISE	Consigliere	AG
BOER SILVANA	Consigliere	SI
BRESSAN FEDERICO	Consigliere	SI
DE NARDI PAOLA	Consigliere	SI

Presenti : 11 Assenti : 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa PAOLETTI BARBARA, Segretario Comunale

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n. 8 del 20/02/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A FAVORE DELLA SOCIETA' BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI 6.

Il Responsabile del Area Tecnica - Demografica propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che Bim Piave Nuove Energie srl:

- È una società "in house" a capitale pubblico locale, partecipata dal Consorzio Bim Piave di Treviso e da Asco Holding, della quale il Comune di Ponte di Piave è socio in qualità di socio del Consorzio Bin Piave di Treviso;
- È una società che opera nell'ambito dei servizi di gestione dei contratti servizi energia e terzo responsabile per oltre cinquanta Comuni soci, garantendo anche progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di impianti di climatizzazione. Il tutto secondo un sistema certificato in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015, acquisito dal 2008 e recentemente confermato con pieno successo, con prossimo rinnovo al 2026;
- È una società conforme al Regolamento di esecuzione UE 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 e al Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146, relativamente alla installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse, senza limiti sulla dimensione massima del carico. Il tutto certificato da ente accreditato, con prossimo rinnovo al 2028, secondo uno schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 4 del DPR 146/2018;
- È una società che opera come ESCO presso alcuni dei comuni soci, nell'ambito dei servizi di gestione dell'efficienza energetica, con contratti a garanzia di risultato. In tal senso ha un sistema di gestione certificato secondo la norma UNI CEI 11352:2014, per le società che forniscono servizi energetici (ESCO), attestato da ente terzo con prossimo rinnovo nel 2026. Lo schema di certificazione è redatto ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 04 luglio 2014, approvato con Decreto Dirigenziale Interministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare) del 12 maggio 2015;
- È una società che ha al proprio interno professionisti qualificati come Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati con prossimo rinnovo nel 2028.

Premesso, altresì, che:

- è intenzione dell'Amministrazione comunale affidare la gestione dei servizi di climatizzazione invernale/estiva e di produzione dell'acqua calda sanitaria (esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici/pompe di calore) negli edifici di proprietà o condotti dal Comune stesso;
- è intenzione dell'Amministrazione comunale provvedere nel futuro alla realizzazione di una serie di interventi finalizzati al rinnovamento degli impianti termici degli edifici comunali nel territorio, al fine di ridurre i consumi, migliorare l'efficienza energetica degli impianti e

contestualmente valorizzare maggiormente il contesto urbano ed i beni artistici e architettonici, con progetti che rientrino nelle competenze di una ESCO;

- con deliberazione consiliare n. 35 del 20/12/2016 è stato disposto di approvare l'affidamento diretto a Bim Piave Nuove Energie srl il servizio di gestione calore per gli edifici comunali, con le modalità c.d. "in house providing", per anni 7;
- con successiva determinazione n. 461/2023 è stata disposta una proroga tecnica dell'affidamento fino al 29.02.2024.

Evidenziato, quindi, che, come già statuito nella menzionata deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 20/12/2016, la società Bim Piave Nuove energie srl è, a tutti gli effetti, una società pubblica, che rispetto a questo Ente si qualifica quale società *in house*, in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, per la quale, in occasione delle revisioni periodiche delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20, c. 1, del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), è stato disposto il mantenimento senza interventi.

Precisato, altresì, che successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 la società ha anche dato corso ad una ulteriore procedura di conformazione dell'assetto societario e gestionale al fine di perfezionarne la rispondenza ai presupposti e parametri di legge, secondo i canoni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del citato testo unico.

Premesso, inoltre, che:

- l'art. 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i. prevede:
 - comma 1: *"Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata"*;
 - comma 3 *"Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci"*;
- l'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici", prevede:
 - Art. 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa
 1. *Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.*
 2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche.*
In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

3. *L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. (...)”;*

Atteso che, come emerge dal disposto normativo sopra riportato, il principio di autoorganizzazione amministrativa ha una portata molto ampia, e comporta che ogni ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi alla propria collettività, modalità tra le quali è ricompreso anche l'affidamento *in house providing* a società partecipate, che deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- principio del risultato: è disciplinato dall'art. 1 del nuovo codice e rappresenta una delle novità più impattanti dello stesso; si traduce nel perseguire la massima tempestività nell'affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico, ricercando il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il principio del risultato, secondo il legislatore, costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- principio della fiducia: è disciplinato dall'art. 2 del nuovo codice ed è finalizzato a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;
- principio dell'accesso al mercato: è disciplinato dall'art. 3 del nuovo codice e richiede di favorire, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

Dato atto che:

- è stata richiesta alla società Bim Piave Nuove Energie srl formale offerta tecnico/economica relativamente all'affidamento” in house” del Servizio Energia - Gestione calore e miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici comunali, per il periodo 01.03.2024 ÷ 28.02.2030;
- che la stessa società, oltre alla documentazione già prodotta all'atto della protrazione dell'affidamento del servizio energia e di terzo responsabile degli impianti asserviti agli edifici comunali, anche ai sensi ai sensi dell'art. 120 comma 11 del d.lgs. 36/2023, ed in particolare il c.d. “vademecum dell'affidamento in house” – edizione 2023, aggiornato con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di affidamento in house providing a società partecipate, ha ulteriormente prodotto:
 - Disciplinare Servizio Energia con relativi allegati specifici, in funzione della tipologia degli impianti da gestire
 - Specifica nota relativa alla non applicabilità del decreto 201/2022 e relativi adempimenti

Richiamato l'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, fra cui, a titolo esemplificativo, anche la “*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento*”;

Richiamate, in particolare, le disposizioni sulle società in house, ossia quelle società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3, del citato T.U.S.P.;

Osservato che:

- il servizio gestione calore non si qualifica come un servizio pubblico locale destinato all'utenza, bensì come un servizio strumentale all'Ente affidante (ex multis Consiglio di Stato 11/4/2013 n. 1976 e 3/6/2013 n. 3022, e Corte dei Conti – parere della Sezione Lombardia n. 12 del 2013), che non si limita alla sola fornitura del calore necessario per il riscaldamento di tali immobili, ma si estende a ulteriori attività di natura complessa, come la riqualificazione degli impianti termici e la relativa gestione, ivi comprese, di norma, la conduzione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale e delle apparecchiature ubicate all'interno delle centrali termiche, nonché la manutenzione degli impianti interni, l'adeguamento normativo e la riqualificazione energetica da svolgersi all'interno degli edifici;
- le precisazioni normative (in particolare il decreto n. 639 del 31/8/2023 recante Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022 del Ministero delle imprese e del made in Italy) e le indicazioni stesse dei servizi a portale ANAC riferite ai servizi di rete e non di rete di rilevanza pubblica non economica portano a valutare, in questa fase, di non ritenere applicabili i dettami normativi di cui al d.lgs. 201/2022
- detto servizio strumentale rientra, pertanto, nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 175/2016, per il quale risulta possibile acquisire partecipazioni, strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, di società in house aventi come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2, che, quindi, svolgono anche attività di autoproduzione di servizi strumentali in via prevalente con gli enti partecipanti o affidanti.

Considerato che si è in presenza di una società “*in house*”, ovvero di una società retta da un sistema di regole che la rendono una “delegazione interorganica” dell'ente che affida tali servizi ed attività, quando la società affidataria:

1. è a capitale pubblico o con partecipazione privata prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata”;
1. svolge la propria attività prevalentemente a favore dei propri soci (c.d. requisito della “prevalenza dell'attività”);
2. è sottoposta ad un controllo, da parte di propri soci, analogo a quello che i soci stessi avrebbero esercitato sui propri servizi (c.d. requisito del “controllo analogo congiunto”).

Richiamato altresì che, successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la società ha avviato una specifica procedura di conformazione del proprio assetto, sulla base di un ulteriore iter valutativo e deliberativo, il quale risulta appositamente mirato alla integrale ricezione delle più recenti indicazioni giurisprudenziali e regolatorie segnalate in materia; per completezza, a conferma della concorde e consequenziale volontà operativa, si segnala che il percorso è stato avallato da tutti i soci, da ultimo in sede di assemblea sociale del 23 gennaio 2024, ed è in fase di concreto espletamento come da successiva nota di Asco Holding.

Rilevato, pertanto, che all'esito dell'analisi della normativa vigente applicabile (art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 ed art. 16 del D.Lgs. 175/2016), così come sopra descritta, ed in attuazione dei percorsi avviati dalla società e dagli organi societari dei soci, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto il servizio di gestione calore alla società in house sono i seguenti:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali;
- a) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da

- altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- b) nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione privata che non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati o che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano sulla società partecipata un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti (singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti);
 - tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - la persona giuridica controllata non persegua interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;
- d) valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici (in caso di prestazioni strumentali).

Considerato, alla luce di quanto fin qui esposto, vieppiù nelle more del suddetto iter conformativo, che sussistono i requisiti e le condizioni per poter affidare in via diretta il servizio di gestione calore degli edifici comunali alla società Bim Piave Nuove Energie srl, come di seguito sintetizzato:

- riguardo ai requisiti di cui ai superiori punti sub a) (controllo analogo) e sub d) (controllo analogo congiunto), questi sono promossi dalle previsioni dello statuto e del regolamento di controllo analogo di cui la società si è dotata e risultano attualmente oggetto di revisione migliorativa ad esito del predetto percorso di conformazione aggiuntiva che si sta sviluppando: esso, nei tempi di necessario completamento deliberativo, consentirà quelle ulteriori modifiche statutarie che si riterranno funzionali al perfezionamento del modello di controllo analogo di secondo livello; a conferma dell'impegno societario profuso in proposito, resta inteso che, in caso di mancata conclusione del menzionato percorso, il comune potrà recedere dal rapporto senza penalità di sorta, fermo l'obbligo della società, dal momento della comunicazione di recesso, di garantire la continuità di gestione per la corretta conclusione della stagione termica nonché di assicurare una adeguata condivisione operativa di quanto occorra con il nuovo gestore individuato dall'ente;
- riguardo al requisito di cui al superiore punto sub b), Bim Piave Nuove Energie srl risulta già fornitrice quasi esclusivamente delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti, e quindi per una percentuale ben superiore all'80%; in ogni caso, anche per tutela e previsione futura, è stata approvata la modifica dello statuto che cristallizza la situazione attuale, introducendo all'art. 4, il comma 5: "Secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 175/2016, un importo superiore all'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati, direttamente o indirettamente, dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società";
- riguardo al requisito di cui al superiore punto sub c) (partecipazioni di enti pubblici), si richiamano le pertinenti indicazioni fornite nel "vademecum dell'affidamento in house" - edizione 2023, precisando che non vi è alcuna partecipazione privata diretta, che in misura infinitesimale la presenza di soci privati interessa il solo socio di minoranza, che detta presenza è stata selezionata con procedure di evidenza pubblica e che essa non comporta in nessun caso e

non si associa con alcuna modalità a forme di controllo o poteri di veto ovvero di influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

- con riferimento alla congruità economica dell'offerta del soggetto in house, le ragioni della bontà della scelta possono essere agevolmente riassunte nella valutazione comparativa con i costi di riferimento del mercato per gli Enti Pubblici e con la tipologia dei servizi offerti, vale a dire con la convenzione CONSIP vigente per il servizio da affidare; si è ritenuto dunque di procedere ad un confronto puntuale con il "benchmark" di riferimento, costituito dalla Convenzione CONSIP denominata "Servizio Integrato Energia 4".

Si evidenzia inoltre, che il servizio di gestione calore non costituisce servizio pubblico locale (art. 4 comma 2 punto a)), ma rientra nella categoria di cui all'art. 4 comma 2) punto d) "autoproduzione di servizi strumentali per l'ente"; quindi a tale fattispecie non si applica il recentissimo D. Lgs 201 del 31.12.2022, che concerne solo ed esclusivamente i servizi pubblici locali.

La verifica di congruità con i prezzi di mercato emerge dal quadro di raffronto con i corrispettivi attuali del "Servizio Integrato Energia 4 - Lotto 7", aggiornati alla stessa data dei prezzi di riferimento della proposta contrattuale di BIM Piave Nuove Energie srl, che porta alla seguente evidenza del vantaggio economico per l'ente, a parità di servizio offerto e con orizzonte temporale pari al minimo previsto dalla stessa convenzione CONSIP (affidamento di sei anni).

PREZZI CONSIP (SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - Lotto 7)

CANONE SERVIZIO ENERGIA

	Importo max manut. Straordinarie I _{sc,i}	CANONE COMPLESSIVO C _{A₀-n}
Municipio	€ 8.049,01	€ 88.197,29
Casa della Cultura	€ 2.151,10	€ 18.699,86
Polizia Municipale	€ 1.783,75	€ 22.855,90
Casa della Comunità "L. Martin"	€ 5.766,99	€ 45.911,98
Scuole Capoluogo e Palestra	€ 48.998,74	€ 549.444,56
Scuola Infanzia "C. Gasparinetti" Ponte	€ 10.851,25	€ 117.899,68
Scuola Primaria "Fogazzaro" Levada	€ 13.691,70	€ 136.732,25
Palazzetto dello Sport	€ 15.973,35	€ 126.108,58
Impianti Sportivi Calcio	€ 4.075,42	€ 25.182,65
Impianti Sportivi e Scuola Infanzia "G. Pellizzari" Levada	€ 8.670,19	€ 84.044,40
Impianti sportivi e Scuola Primaria "Don L. Milano" Negrizia	€ 9.534,77	€ 102.009,84
IMPORTO SERVIZIO ENERGIA	€ 129.546,28	€ 1.317.086,96
Importo massimo extra canone I_{EX}		€ 131.708,70
Valore dell'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF)		€ 1.448.795,66

CANONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA e POMPE DI CALORE

	CANONE M _c
CASA DELLA CULTURA PARISE - BIBLIOTECA P.T.	€ 7.345,12
CENTRO ANZIANI - EX STAZIONE FF.SS.	€ 734,18
PALAZZETTO DELLO SPORT - Ricambio aria spogliatoi	€ 8.210,25
PALAZZETTO DELLO SPORT - n.7 Split	€ 15.548,81
TOTALE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA e POMPE DI CALORE	€ 31.838,36

PREZZI BIM PIAVE NUOVE ENERGIE

SERVIZIO ENERGIA

	Corrispettivi acqua calda	Corrispettivi riscaldamento
Municipio	€ -	€ 76.702,78
Casa della Cultura	€ -	€ 15.499,72
Polizia Municipale	€ -	€ 22.616,74
Casa della Comunità "L. Martin"	€ -	€ 38.603,48
Scuole Capoluogo e Palestra	€ 5.712,90	€ 477.894,24
Scuola Infanzia "C. Gasparinetti" Ponte	€ 8.175,42	€ 97.678,02
Scuola Primaria "Fogazzaro" Levada	€ -	€ 107.010,78
Palazzetto dello Sport	€ 5.127,78	€ 99.899,18
Impianti Sportivi Calcio	€ 2.248,14	€ 16.717,12
Impianti Sportivi e Scuola Infanzia "G. Pellizzari" Levada	€ 15.751,86	€ 67.887,29
Impianti sportivi e Scuola Primaria "Don L. Milano" Negrizia	€ 3.262,26	€ 94.076,14
TOTALE SERVIZIO ENERGIA		€ 1.154.863,85

DIFFERENZA RISPETTO A CONSIP (SERVIZIO ENERGIA)	-€ 293.931,81
	-20,3%

CANONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA e POMPE DI CALORE

	CANONE
CASA DELLA CULTURA PARISE - BIBLIOTECA P.T.	€ 8.520,00
CENTRO ANZIANI - EX STAZIONE FF.SS.	€ 4.002,00
PALAZZETTO DELLO SPORT - Ricambio aria spogliatoi	€ 7.818,00
PALAZZETTO DELLO SPORT - n.7 Split	€ 8.202,00
TOTALE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA e POMPE DI CALORE	€ 28.542,00

DIFFERENZA RISPETTO A CONSIP (CLIMATIZZAZIONE)	-€ 3.296,36
	-10,4%

Già dal solo punto di vista economico (condizione necessaria ma non sufficiente, secondo l'impianto giuridico attuale a cui si integrano i temi del paragrafo successivo) il vantaggio dell'affidamento appare evidente.

In sostanza, il risparmio calcolato in un orizzonte temporale di 6 anni di affidamento ammonta al 20,1%.

DIFFERENZA RISPETTO A CONSIP (TOTALE SERVIZI)	-€ 297.228,17
	-20,1%

Inoltre, in caso di sopravvenuta disponibilità di una nuova convenzione CONSIP a parametri migliorativi rispetto a quelli contrattualizzati, Bim Piave Nuove Energie srl si impegna a valutare modi e termini di adeguamento ai nuovi prezzi, ferma la possibilità per l'Amministrazione comunale di attivare, previa diffida, un procedimento di risoluzione.

L'affidamento in house a BIM Piave Nuove Energie s.r.l. del servizio energia e di manutenzione degli impianti risulta preferibile sotto più profili, in quanto:

- è positiva l'esperienza del precedente affidamento, che ha permesso di gestire i consumi in maniera razionale ed analitica, attuando adeguati risparmi, situazione assolutamente importante nel contesto storico oggetto dell'affidamento
- la società affidataria ha dimostrato flessibilità e supporto nel complesso periodo di crescita dei costi energetici e durante il periodo pandemico, con decisivo e fondamentale supporto organizzativo, tecnico ed economico in favore dell'ente, in momenti straordinari e non prevedibile
- risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra il Comune ed il soggetto affidatario
- il Comune non solo ha facoltà di controllo ma ha anche un potere di indirizzo sulla Società, non praticabile nei confronti di altro soggetto terzo affidatario
- i costi del servizio sono concorrenziali rispetto alla convenzione CONSIP attualmente vigente
- riduce l'impatto tecnico amministrativo sulla struttura comunale, in quanto sgrava le risorse umane interne di una parte delle incombenze dovute alla gestione dei servizi agli immobili, ed evita il costo della preparazione ed esperimento di una procedura concorsuale, che avrebbe particolare impatto sulle casse comunali in questo contesto storico di difficoltà economica
- la Società è caratterizzata da solidità ed affidabilità da un punto di vista sia organizzativo che strutturale, con evidenza di imparzialità ed uguaglianza di comportamento nell'ambito dei servizi in essere verso i Comuni soci
- l'Amministrazione comunale è orientata ad un percorso di lungo termine, che intende garantire non solo tempestività di intervento e garanzia di continuità dei servizi comunali, ma anche una migliore qualità del servizio e riduzione dei consumi, anche tramite future opportunità di investimenti, con acquisizione di contributi (ad esempio capitolo energetico PNRR) ed eventualmente con l'attivazione di contratti di tipologia EPC (energy performance contract), ove gli elementi di performance vengano valutati di utilità dal Comune. In tal senso diventa strategica anche una prima consulenza di confronto su eventuali progettualità o bandi di interesse o costituzione di comunità energetiche, temi sui quali è opportuno avvalersi di una Energy Saving Company (E.S.Co.) certificata ed affidabile.

Atteso che, in termini di valutazioni di efficienza ed economicità, sono state espresse le seguenti valutazioni:

- in termini di *efficienza* (rapporto tra benefici e costi), il servizio che svolgerà BIM Piave Nuove Energie punta ad ottimizzare il rendimento degli impianti termici, garantendo allo stesso tempo la fornitura di strumenti di controllo digitali (specifici portali web con profili dedicati all'ente) che consentono la costante verifica delle migliorie nell'efficientamento energetico attuate;
- in termini di *efficacia* (raggiungimento degli obiettivi in relazione alle risorse impiegate), il nuovo contratto proposto da Bim Piave Nuove energie srl è assimilabile al cosiddetto EPC "Energy Performance Contract", tramite la rimodulazione mensile dei costi orari e la correzione dei corrispettivi energetici sulla misura dell'effettivo andamento stagionale, calcolato sui gradi-giorno effettivi, misurati in base alle rilevazioni pubblicate dall'ARPAV per la stazione di meteorologica più vicina al Comune. con garanzia dei risultati. È efficace anche la scelta di affidare ad un partner specializzato e competente funzioni quali:
 - la cura della documentazione obbligatoria per legge per le centrali termiche e gli impianti
 - la qualifica di Terzo Responsabile
 - la modifica degli orari di funzionamento degli impianti con strumenti digitali dedicati, personalizzati e sviluppati direttamente dalla società affidataria, con report statistici ed economica della gestione
 - il controllo annuale dei costi e dei consumi
 - il tracciamento delle richieste provenienti da eventuali soggetti delegati dal Comune, che possono operare per conto di scuole, associazioni, società sportive, ecc.);

- in termini di *economicità*, la convenienza economica si evince rapidamente dal confronto dell'offerta di BIM Piave Nuove Energie con i servizi equivalenti disponibili sul portale CONSIP;
- in termini di *congruità*, le condizioni contrattuali del Disciplinare Servizio Energia su cui si basa l'affidamento a BIM Piave Nuove Energie sono analoghe alla convenzione CONSIP, ma quest'ultima risente di un'indeterminazione intrinseca alla modalità di esperimento di una gara indetta a livello nazionale; l'analisi puntuale degli edifici presentata da BIM Piave Nuove Energie appare più congrua alle modalità di espletamento di una buona azione amministrativa e del contenimento della spesa.

Ravvisati, infine, anche vantaggi in termini di celerità, dati dai tempi certi dell'affidamento in house, nonché di interessi strategici, consistenti nella ulteriore valorizzazione della società partecipata.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica-economica ed in ordine alla regolarità contabile dai responsabili dei rispettivi settori comunali, i quali con il corredo degli altri allegati documentali vengono qui richiamati, ad ogni conseguente effetto, a valere quale "*Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento in house del servizio energia – gestione calore e miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici comunali* alla società Bim Piave Nuove Energie srl", ai sensi del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, art. 1, 2, 3 e 7

Attestato che i servizi che dovranno essere svolti dalla società affidataria a favore del Comune per la durata di anni 6, decorrenti dalla data di attivazione del servizio riportata nell'art. 3 del Disciplinare Servizio Energia, sulla base dei quadri economici riportati negli allegati al Disciplinare per il primo anno di servizio, siano preventivabili come dettagliato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO – AFFIDAMENTO GESTIONE CALORE

Servizio Energia (allegato A)	€ 192.477,30
Servizio manutenzione centrali termiche (allegato B)	€ 4.736,00
Servizio manutenzione impianti estivi (allegato C)	€ 4.757,00
TOTALE IMPONIBILE ANNUALE	€ 201.970,30
IVA 22%	€ 44.433,47
TOTALE ANNUO COMPLESSIVO	€ 243.403,77

TOTALE COMPLESSIVO PER 6 ANNI € 1.478.422,62 - iva 22% compresa

Dato atto che il contraente viene selezionato mediante affidamento diretto, quale società in house, ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 7 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36.

Ritenuto, per tutto quanto fin qui esposto, di procedere all'affidamento con modalità *in house providing* del "*servizio energia – gestione calore e miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici comunali*", alla Società Bim Piave Nuove Energie srl, con sede legale in Pieve di Soligo (TV), via Verizzo 1030, codice fiscale e partita IVA 04020760262, per la durata di 6 anni decorrenti dalla data indicata in sede di stipula degli atti necessari, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Ritenuto di non procedere all'attribuzione del CIG, non essendo soggette agli obblighi di tracciabilità le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano

sulle proprie strutture, in base alla Delibera ANAC n. 585 del 19 dicembre 2023 di aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026
- le variazioni di Bilancio di previsione triennale 2023-2025 fino ad ora intervenute
- deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. 2024-2026 con assegnazione delle risorse finanziarie ai titolari di Posizione Organizzativa.

Precisato che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Dott. Federico Tonel, Unità Organizzativa Tecnica.

Richiamati:

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che delinea le competenze del Consiglio comunale;
- il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'art. 107, che delinea le competenze dei Responsabili del Servizio e l'art. 183 che disciplina la fase del procedimento di spesa denominata "impegno"
- il D.Lgs. 175/20216
- il D.Lgs. 36/2023

Uditi gli interventi:

Sindaco: relaziona come segue.

Con la presente deliberazione si provvede l'affidamento in house providing del “servizio energia – gestione calore e miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici comunali” alla Società Bim Piave Nuove Energie srl, con sede legale in Pieve di Soligo (TV), Verizzo 1030, codice fiscale e partita IVA 04020760262, per la durata di anni 6, con decorrenza dal 01.03.2024, previo perfezionamento della procedura e della stipula degli atti necessari, secondo lo schema di contratto di servizio agli atti e secondo le indicazioni puntuali del presente atto, vista la scadenza del precedente contratto a far data del 29/02/2024 e di approvare lo schema di disciplinare con relativi allegati, costituenti parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, predisposto per regolamentare l'affidamento alla Società Bim Piave Nuove energie srl del “servizio energia – gestione calore e miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici comunali.

L'affidamento in house a BIM Piave Nuove Energie s.r.l. dato nel 2016 per sette anni, del servizio energia e di manutenzione degli impianti risulta preferibile sotto più profili, in quanto:

- è positiva l'esperienza del precedente affidamento, che ha permesso di gestire i consumi in maniera razionale ed analitica, attuando adeguati risparmi, situazione assolutamente importante nel contesto storico oggetto dell'affidamento
- la società affidataria ha dimostrato flessibilità e supporto nel complesso periodo di crescita dei costi energetici e durante il periodo pandemic
- risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra il Comune ed il soggetto affidatario
- il Comune non solo ha facoltà di controllo ma ha anche un potere di indirizzo sulla Società, non praticabile nei confronti di altro soggetto terzo affidatario

- i costi del servizio sono concorrenziali rispetto alla convenzione CONSIP attualmente vigente
- riduce l'impatto tecnico amministrativo sulla struttura comunale, in quanto sgrava le risorse umane interne di una parte delle incombenze dovute alla gestione dei servizi agli immobili, ed evita il costo della preparazione ed esperimento di una procedura concorsuale, che avrebbe particolare impatto sulle casse comunali
- la Società è caratterizzata da solidità ed affidabilità da un punto di vista sia organizzativo che strutturale, con evidenza di imparzialità ed uguaglianza di comportamento nell'ambito dei servizi in essere verso i Comuni soci .

Per quanto concerne i costi del servizio sono concorrenziali rispetto alla convenzione CONSIP attualmente vigente infatti il risparmio calcolato in un orizzonte temporale di 6 anni di affidamento ammonta al 20,1% per un risparmio di € 297.228,17.

Consigliere Silvana Boer: osserva che non vi è nulla da discutere, dal momento che si ricalca quanto fatto nel 2016. Riferisce che da parte loro hanno già visto il materiale e si sono spiegati. Osserva che se il Sindaco facesse una sintesi e spiegasse le cose chiunque potrebbe capire. Anticipa che sono d'accordo anche perché il servizio è abbastanza rodato e non vi sono stati inconvenienti. Anticipa voto favorevole.

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 11 componenti il Consiglio Comunale presenti,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di approvare l'affidamento in house providing del "servizio energia – gestione calore e miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici comunali" alla Società Bim Piave Nuove Energie srl, con sede legale in Pieve di Soligo (TV), Verizzo 1030, codice fiscale e partita IVA 04020760262, per la durata di anni 6, con decorrenza dal 01.03.2024, previo perfezionamento della procedura e della stipula degli atti necessari, secondo lo schema di contratto di servizio agli atti e secondo le indicazioni puntuali del presente atto;
2. di approvare lo schema di disciplinare con relativi allegati, costituenti parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, predisposto per regolamentare l'affidamento alla Società Bim Piave Nuove energie srl del "servizio energia – gestione calore e miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici comunali";
3. di autorizzare il Dirigente dell'Area Tecnica alla sottoscrizione del contratto, con la facoltà di apportare, in sede di stipula, le eventuali modifiche di natura non sostanziale che dovessero rendersi necessarie per il perfezionamento dell'affidamento;
4. di demandare ai dirigenti, per quanto di competenza, ogni atto conseguente e necessario per dare esecuzione al presente provvedimento, compresa l'assunzione degli impegni di spesa relativi al presente affidamento;

5. di pubblicare il presente atto deliberativo nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 175/2016;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Dott. Federico Tonel, Unità Organizzativa Tecnica;
7. di disporre la trasmissione del presente provvedimento e dei documenti ad esso allegati a Bim Piave Nuove Energie srl, per gli adempimenti di competenza.

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 11 componenti il Consiglio Comunale presenti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 8**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico - ERP**

Oggetto: **AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A FAVORE DELLA SOCIETA' BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA - GESTIONE CALORE E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LA DURATA DI 6.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico - ERP)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/02/2024

Il Responsabile di Settore

Federico Tonel

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/02/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Linda Marson

Letto, approvato e sottoscritto da

IL PRESIDENTE
ROMA PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAOLETTI BARBARA